



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 26 del 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TRIBUTO TARI ANNO 2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	SI
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	AG
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	SI
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	FRUSCA SARA	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	AG
AMARETTI FEDERICO	SI		
Totale			15

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	P	A
Giuseppe Anghileri	SI	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 10 all'ordine del giorno sono 15, a seguito della delibera consiliare n. 17 del 30.6.2021 con la quale si è proceduto alla surroga del Consigliere dimissionario Flavio Nogara con la sig.ra Sara Frusca che ha assunto quindi la carica di consigliere comunale.

Si dà atto che è presente anche l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art.1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità), è stata istituita in tutti i comuni del territorio nazionale l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di bilancio 2020-2023) il cui articolo 1 comma 738, ha abolito con decorrenza anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE:

- *il comma 683 dell'art.1 legge 27 dicembre 2013, n.147, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2021 diretto alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti;*
- *con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), in ragione delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 152/2006 (TUA)*

VISTO il Decreto Legge 124 del 26/10/2019, convertito con modificazione dalla Legge 19/12/2019 n. 157, dove all'art.58-quinquies prevede ai fini TARI, lo spostamento a partire dal 1.01.2020 degli Studi Professionali dalla categoria 11 alla categoria 12;

CONSIDERATO che gli articoli 18 e 20 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) prevedono che nella delibera che ne approva le tariffe siano determinati i coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- *per applicare tariffe conformi, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013;*
- *il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;*
- *per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;*

- per la semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati nella tabella tariffaria della presente deliberazione;
- per l'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

DATO ATTO che:

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da DPR. 158/1999, mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è stabilito di variare i coefficienti relativi alle prime tre classi di utenza domestica, sempre nel rispetto del DPR 158/1999 e di mantenere al minimo il coefficiente di legge per la quarta, la quinta e la sesta classe di utenza domestica;
- per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo all'interno del quale operare la scelta: sono stati adottati coefficienti per la parte fissa (Kc) ridotti al minimo per 14 categorie e per la parte variabile (Kd) ridotti al minimo per 22 categorie, mentre per le categorie oggetto di variazione i coefficienti, nella maggior parte dei casi, sono rimasti comunque discostati dal limite massimo previsto dalla norma;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO *che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;*

VERIFICATO *che:*

- *la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;*
- *il D.L.n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso..."*
- *l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che testualmente recita:*
«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

RICHIAMATO *l'articolo 13, commi 15 e 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, così come modificati dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 secondo il quale, al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle Finanze) entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, allo scopo di consentirne la pubblicazione entro il termine del successivo 28 ottobre, sul sito internet www.finanze.gov.it. Inoltre i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

RICHIAMATI:

- *l'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*

- l'art. 1, comma 655 della legge n. 147/2013, secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;
- l'art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

RISCONTRATO che :

- in data odierna è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI), in ragione delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 152/2006 (TUA);
- in data odierna è stato approvato-validato il nuovo piano economico finanziario (PEF) secondo il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) da cui scaturiscono le tariffe relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per l'anno 2021;

DATO ATTO che il piano economico finanziario relativo all'anno 2021 ammonta a euro 1.026.396,90 e ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con il criterio applicato sino al 2019, in base alla percentuale del gettito Tari 2020, aggiornato con le denunce Tari inserite in banca dati alla data del 10 giugno 2021 come segue

- 60% a carico delle utenze domestiche;
- 40% a carico delle utenze non domestiche;

VISTI il prospetto allegato A) dove sono elencate le tariffe e i coefficienti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

RITENUTO indispensabile e opportuno procedere alla approvazione delle tariffe come da prospetti allegati;

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l'emissione degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione;

RITENUTO di stabilire il versamento della Tari anno 2021 in due rate:

1^ rata in acconto entro il 30/09/2021;

2^ rata a Saldo entro il 30/12/2021;

DATO ATTO che l'art 25" RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI" del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna ai punti 4° e 5° prevede:

4. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di agevolazione/riduzione tariffaria, nonché di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.

5. Il costo dei provvedimenti di cui al punto 4, devono essere finanziati dalla fiscalità generale dell'Ente, qualora non finanziati da norme/provvedimenti statali o Regionali.

RICHIAMATI:

- l'art. 6 comma 1) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

- *l'art.6 , comma 3 del D.L. n.73/2021 il quale stabilisce che: "I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti";"*

RITENUTO per l'anno 2021, a seguito di concessione da parte dello Stato di un contributo stimato in € 72.909,00 in base all'art. 6 del D.L. Sostegni-bis, integrato con ulteriori fondi NON utilizzati e vincolati nell'avanzo di amministrazione anno 2020 pari ad € 110.888,29 (euro 91.767,00 per utenze non domestiche-euro 19.121,29 per utenze domestiche) relativi all'agevolazione massima ammissibile di cui alla Certificazione in base al D.M. del 03/11/2020 e al Decreto MEF in concerto col Ministero dell'Interno n. 59033 dell'01/04/2021, in considerazione della eccezionale situazione sanitaria causata da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, di stabilire le seguenti riduzioni percentuali per le utenze domestiche e NON domestiche :

1. *Riduzione 100% della parte variabile e 50% della parte fissa delle seguenti categorie non domestiche: 7,8, 13,15,17,22,23,24;*
2. *Riduzione 50% della parte variabile di tutte le altre utenze non domestiche;*
3. *Riduzione fino al 100% della Tari ai soggetti passivi residenti delle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed economico sulla base degli indicatori ISEE ordinario o corrente in corso di validità ai sensi della normativa vigente uguale o inferiore ad euro 8.000,00;*

DATO ATTO che con Deliberazione n. 9 del 30.4.2021, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

DATO ATTO che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. **DI** dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI** approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021, oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, come risultanti dai prospetti allegati A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI** dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. **DI** stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2021
1^ rata in acconto 30/09/2021;
2^ rata a Saldo 30/12/2021;

5. **DI dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Lecco;
6. **DI inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti(TARI), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sull'apposito sito, ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.211 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011n.214;
7. **DI effettuare** per l'anno 2021, a seguito di concessione da parte dello Stato di un contributo stimato in € 72.909,00 in base all'art. 6 del D.L. Sostegni-bis, integrato con ulteriori fondi NON utilizzati e vincolati nell'avanzo di amministrazione anno 2020 pari ad € 110.888,29 (euro 91.767,00 per utenze non domestiche-euro 19.121,29 per utenze domestiche) relativi all'agevolazione massima ammissibile di cui alla Certificazione in base al D.M. del 03/11/2020 e al Decreto MEF in concerto col Ministero dell'Interno n. 59033 dell'01/04/2021, in considerazione della eccezionale situazione sanitaria causata da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, le seguenti riduzioni per le utenze domestiche e NON domestiche :
 - a. Riduzione 100% della parte variabile e 50% della parte fissa delle seguenti categorie non domestiche:7,8,13,15,17,22,23,24;
 - b. Riduzione 50% della parte variabile di tutte le altre utenze non domestiche;
 - c. Riduzione fino al 100% della Tari ai soggetti passivi residenti delle utenze domestiche che versano in condizioni di disagio sociale ed economico sulla base degli indicatori ISEE ordinario o corrente in corso di validità ai sensi della normativa vigente uguale o inferiore ad euro 8.000,00;
8. **DI precisare** che le riduzioni percentuale individuate per le utenze non domestiche e domestiche saranno effettuate nel limite delle erogazioni riconosciute dagli organi del Governo statale;
9. **DI dare atto** che la riduzione per l'emergenza Covid-19 sarà riconosciuta a favore di delle utenze non domestiche direttamente dall'Ente in fase di emissione degli avvisi di pagamento ruolo anno 2021;
10. **DI dare atto** che la riduzione per l'emergenza Covid-19 sarà riconosciuta a favore delle utenze domestiche avente diritto a seguito della presentazione dell'apposita istanza e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente;
11. **DI dichiarare**, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4) del D.Lgs.18.08.2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Al termine della propria relazione, il Sindaco cede quindi la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Risorse umane e Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della dichiarazione di voto favorevole espressa da parte del Consigliere Cesare Colombo per il Gruppo Progetto Valmadrera (allegato 1);

PRESO ATTO che alle ore 20.05 il Consigliere Elio Bartesaghi è uscito dalla sala consiliare e quindi i presenti sono 14;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi e Sara Frusca), espressi per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri comunali votanti, essendo n. 14 i Consiglieri comunali presenti e n. 1 astenuto (Consigliere Guido Villa), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire i successivi adempimenti da parte degli uffici, con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Consiglieri Alessandro Leidi e Sara Frusca), espressi per alzata di mano da parte dei 13 Consiglieri comunali votanti, essendo n. 14 i Consiglieri comunali presenti e n. 1 astenuto (Consigliere Guido Villa), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse